

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2017 E LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CORRETTA INFORMAZIONE IN CAMPO ALIMENTARE

Antonio Iaderosa

a.iaderosa@politicheagricole.it



Ravenna 7 giugno 2018



Che cosa è un ALIMENTO



Che cosa è un **ALIMENTO** *(reg. CE 178/2002)*

qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

- Anche ingredienti, additivi, enzimi, aromi, ecc.
- No: residui e contaminanti

Non è un ALIMENTO (reg. CE 178/2002)

i mangimi

gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;

i vegetali prima della raccolta

i medicinali

i cosmetici

il tabacco e i prodotti del tabacco

le sostanze stupefacenti o psicotrope

residui e contaminanti.



COLLETTIVITÀ

qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale

ALIMENTO PREIMBALLATO

L'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio.

Non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta

(ex) ALIMENTI SFUSI

prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio (prodotti definibili “**sfusi**” in senso comune);

prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore (prodotti che vengono esposti sfusi ma vengono imballati quando il consumatore li acquista);

prodotti preimballati ai fini della vendita diretta (prodotti che in alcuni reparti, specie della grande distribuzione, vengono porzionati ed avvolti in confezioni – di cellophane, polistirolo, ecc. – in modo che il consumatore possa direttamente acquistarli al libero servizio senza chiedere il frazionamento da un prodotto di più grande pezzatura);

prodotti non costituenti unità di vendita (come sopra individuata) in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo (prodotti che vengono posti in vendita in grandi pezzature, anche confezionati o in involucro protettivo, ma che il consumatore acquista chiedendone il frazionamento, come nel caso ad esempio dei salumi).

PRINCIPI
FONDAMENTALI
DELLA LEGISLAZIONE
ALIMENTARE

Tutela della
salute del
consumatore

Tutela della
corretta
informazione

La
individuazione
delle
responsabilità è
affidata agli
Stati membri

La funzione di regolazione pubblica

L'amministrazione, tra le sue funzioni finali, ha la funzione di regolazione, con cui si tutelano alcuni interessi assunti come pubblici incidendo sulle libertà di alcune persone limitandole.

Locale



Regionale



Nazionale



Internazionale

**Tutela della
salute**



**Tutela del
libero
mercato**



**Tutela
dell'individuo
consumatore**

can appear you
be informed
involved in
of young

Informazione del consumatore

"falsare in misura rilevante il **comportamento economico dei consumatori**": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso

(Art. 18 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, mod. da d.lgs. 2 Agosto 2007, n. 146)

Informazione del consumatore

"**pratiche commerciali** tra professionisti e consumatori": qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

(Art. 18 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, mod. da d.lgs. 2 Agosto 2007, n. 146)

*REG. (UE) N. 1169/2011 del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*

Al fine di garantire la disponibilità di informazioni sugli alimenti, è necessario prendere in considerazione tutte le forme in cui gli alimenti sono forniti ai consumatori, **compresa la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza.**

Qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi.



In tali casi, le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere disponibili anche **prima che sia effettuato l'acquisto.**

Consumatore “digitale”

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a, Codice del Consumo)

Qualunque utente che accede ad una contrattazione online per scopi personali, è qualificabile come consumatore “digitale” (o consumatore in internet).

Prima del Regolamento (UE) 1169/2011

Direttiva 2000/13/CE -
Art.3, par. 1, punto 7)

- *il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità*
- *In deroga al par. 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o condizionamento per la loro produzione nazionale*

D. lgs 109/92 -
Art. 3, c. 1, lettera e)

- *il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;*
- *la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento*

Regolamento (UE) 1169/2011 introduce la disciplina della responsabilità delle informazioni sugli alimenti



Il considerando (21) del Regolamento, infatti, riporta:

“(21) Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli OSA in relazione alle informazioni sugli alimenti, è opportuno chiarire le responsabilità di tali operatori in questo ambito. Tale chiarimento dovrebbe essere conforme agli obblighi nei confronti del consumatore di cui all’art. 17 del Reg. (CE) n. 178/2002.”

Reg. (UE) 1169/2011

Dal considerando (21) all'art.8 "Responsabilità"

Par.1: identifica il responsabile delle informazioni sugli alimenti

L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.

Par.2: chiarisce le responsabilità:

L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

Concetto di RESPONSABILITA' nel Reg. (UE) 1169/2011

La responsabilità disciplinata dall'art. 8 del Reg. (UE) 1169/2011 afferisce alla sola **responsabilità delle informazioni sugli alimenti** (OSARI)

Responsabilità per violazione alla disciplina della produzione e la sicurezza alimentare, di cui al Reg. 178/2002 e al cosiddetto “**Pacchetto Igiene**” e sottoposte ad apposita disciplina sanzionatoria

La **responsabilità civile contrattuale** (art. 1218 c.c.), che è quella che sorge in capo alle parti stipulanti un contratto, un negozio giuridico (artt. 1321 e ss. c.c.)

La **responsabilità civile extracontrattuale** da atto illecito ex art. 2043 c.c. :
“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

La **responsabilità penale** per determinate azioni od omissioni che configurano nel nostro codice penale un fatto di reato, e più specificatamente un delitto o una contravvenzione; da ciò si evince la tipicità dell'illecito penale

Salvo che il fatto costituisca reato:

clausola di riserva che incide sull'ambito di operatività

Le due norme, penale e amministrativa, si trovano in rapporto di sussidiarietà e non di specialità. Potrà ritenersi integrato l'illecito amministrativo solo laddove il fatto materiale non presenti gli elementi costitutivi del reato.

Si tratta di una **valvola normativa che, di fatto, consente di applicare sanzioni di natura penale**

- art. 515 c.p. relativo alla frode commerciale che punisce la vendita "aliud pro alio", cioè la consegna di una cosa per un'altra in termini di qualità, natura, provenienza, origine ecc..
- Artt. 444 e 452 c.p. ad es. nei casi di mancato rispetto delle modalità d'indicazione obbligatoria specifica degli allergeni

Salvo che il fatto costituisca reato,...

Viceversa, **in assenza di tale clausola espressa**, si ricorre al **principio di specialità** per risolvere il c.d. **concorso apparente di norme** laddove due o più norme sembrano a prima vista applicabili alla medesima fattispecie, mentre in realtà solo una lo è effettivamente. Il principio di specialità è sancito dall'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, in forza del quale *“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”*.

Quindi, se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica solo quella considerata speciale.

Salvo che il fatto costituisca reato,...

In assenza della clausola di riserva penale, se una violazione rientra sia nella sfera di applicazione dell'art. 515 c.p. che della norma speciale amministrativa, dovrà applicarsi **solo la norma amministrativa speciale**.

Quest'ultima, infatti, contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie penale (più generale) insieme ad altri, cosiddetti "specializzanti". In altre parole, la disposizione speciale disciplina un sottoinsieme delle fattispecie sussumibili in quella generale.

Indicazioni per i pubblici esercizi


In caso di piatti serviti nei ristoranti e nei pubblici esercizi in genere, è obbligatoria l'indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.

Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia **riconducibile a ciascun alimento**, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, da tenere bene in vista.

In alternativa, l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze può essere riportato **sul menù, su un registro o su un apposito cartello** che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale.

Il **menù** consegnato agli avventori o sistemato sui tavoli di un ristorante equivale ad una proposta contrattuale nei confronti dei potenziali clienti

Il titolare **manifesta la volontà** di offrire determinate pietanze indicate nella lista e il cliente, attraverso l'ordinazione, **accetta** la proposta



Suprema Corte, sezione III, n. 24190 del 27/06/2005 : il tentativo di frode nell'esercizio del commercio, ex artt. 56 e 515 c.p.

Si verifica quando l'alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all'acquirente una cosa per un'altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata.

Costituisce **tentativo** di frode in commercio anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande poste sui tavoli di un ristorante che determinati prodotti sono congelati: il ristorante ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori.

Il menù costituisce l'intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista; proposta non veritiera è un atto diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all'art. 515 c.p. (vi sarebbe, cioè, *un'idoneità ingannatoria strumentale alla realizzazione del reato*).

Cassazione penale, sez. III, sentenza 05/11/2013 n° 44643 : il tentativo di frode nell'esercizio del commercio, ex artt. 56 e 515 c.p., indipendentemente dalla sussistenza di una contrattazione con gli avventori

La questione della **revocabilità dell'offerta** contenuta nel menu assume rilevanza solo ai fini della configurabilità della desistenza, atta ad escludere il reato nell'ipotesi in cui il ristoratore, a seguito della richiesta del cliente di una determinata pietanza, *rifiuti di consegnare l'aliud pro alio*, ma non incide sul perfezionamento della fattispecie del tentativo, che si consuma con la mancata indicazione nel menu della qualità degli alimenti surgelati o congelati

È configurabile il tentativo di frode in commercio non solo quando venga omessa l'indicazione di **alimenti surgelati nel menu**, ma anche quando la loro indicazione sia fatta con caratteri molto piccoli, posti all'estremo margine della lista o in senso verticale, in modo da sfuggire all'attenzione della clientela .

Il tentativo di frode in commercio sussiste anche in caso di mera disponibilità, nella cucina di un ristorante, di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menu, indipendentemente dall'inizio di una concreta contrattazione con il singolo cliente. Ciò significa che il ristorante può essere multato per il solo fatto di avere in frigo degli alimenti surgelati, non indicati nel menu, anche se questi non sono stati ancora venduti. Il solo fatto di averli manifesta l'intenzione di servirli ai tavoli e frodare i clienti.

Inoltre, sempre secondo i giudici, il ristoratore non può difendersi affermando che i clienti vengono **informati a voce dai camerieri** sulla qualità dei prodotti; se esiste un menu scritto, le caratteristiche devono essere contenute espressamente in esso. La prova documentale vale sicuramente di più di quella orale.

Il ristoratore non potrebbe neppure difendersi affermando che il cliente avrebbe potuto accorgersi da solo, con un po' di osservazione, che i cibi serviti erano congelati. È il classico caso delle patatine fritte: la forma a bastoncino dovrebbe indurre a ritenere che siano state scongelate. In realtà è dovere del ristoratore informare il cliente, fin dall'inizio e prima dell'ordinazione, che i prodotti sono o meno surgelati e metterlo nella condizione di scegliere consapevolmente se acquistarli .

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231

“Soggetto responsabile”

L'operatore del settore alimentare di cui all'art.8, par. 1, del Reg. UE 1169/11, con il cui nome o con la cui ragione sociale e' commercializzato il prodotto o, se tale operatore non e' stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione;

E' altresì individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare **il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.**

Per “nome” si intende la denominazione dell'azienda oppure un'indicazione o un marchio di fantasia che risulti comunque associato al responsabile.

Produttore

- sanzione per violazione norme etichettatura

Distributore

- sanzione per omesso controllo (cooperazione colposa) e commercializzazione del prodotto con etichette erranee (vizi estrinseci)

Riconfezionatore

- Sanzione per violazione in materia della nuova etichettatura

CONCORSO DI PERSONE: Art. 5 Legge n. 689/81
(depenalizzazione) attraverso **distinte sanzioni**

“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.

Solidarietà (art.6 L.689/81)

- se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (funzione = garanzia del credito)
- Le sanzioni amministrative devono essere notificate anche alla ditta quale responsabile in solido.
- Nell'ipotesi che paghi la ditta questa ha diritto di regresso nei confronti dell'autore o autori della violazione.

L'adempimento di 1 libera tutti!

Le ulteriori responsabilità degli OSA diversi dal soggetto responsabile identificato al par.1

Par.3: *Gli OSA alimentare **che non influiscono sulle informazioni** relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso **in qualità di professionisti**, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.*

D.lgs.231/17, art. 4: Violazione degli obblighi informativi da parte degli OSA

Salvo che il fatto costituisca reato, l'OSA diverso dal soggetto responsabile di cui all'art. 8, par. 3, del reg.1169/11, il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo par. 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, **in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista**, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 € a 4.000 €.

Le clausole contrattuali che prevedano la manleva del distributore rispetto a illeciti commessi dal fornitore su prodotti a proprio marchio **sono nulle** (contrarie alle norme vincolanti del Reg. (UE) n.1169/11, art. 8), non potendo alterare i criteri di attribuzione delle responsabilità amministrative e/o penali in capo ai diversi operatori

L'autorità amministrativa o giudiziaria competente, a fronte di accordi negoziali nulli, deve valutare le responsabilità concorrenti



Le ulteriori responsabilità degli OSA diversi dal soggetto responsabile identificato al par.1

*Par.4: Gli OSA, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli OSA sono **responsabili delle eventuali modifiche** da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.*

Obbligo di diligenza professionale cui sono tenuti tutti gli operatori della catena

Par.5: Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli OSA, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

Responsabilità che in materia di sicurezza alimentare di cui all'art. 17 del Reg. (CE) 178/2002 attribuisce a tutti gli operatori che sono coinvolti nell'importazione, produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi, ognuno relativamente alla fase di attività di propria competenza.

Reg. (UE) 1169/2011

Art.8, Par.1:

L'OSA responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.

Art. 9, par. 1, lett. h) del Reg.1169/11

“h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1”.

Corretto solo se veritiero ! !

Marchio depositato o registrato - ESEMPIO 1

Prodotto che riporta un marchio contenente il nome del produttore stabilito nell'UE

- il produttore (titolare del marchio) è l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti



Marchio depositato o registrato - ESEMPIO 2

Prodotto dove
il nome
riportato nel
marchio non
corrisponde al
nome stesso
del produttore

- l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare del marchio



margarina Flora, marchio della Unilever

si può riportare il nome Flora o la ragione sociale della Unilever, purché l'indirizzo sia quello della Unilever

Marchio depositato o registrato - ESEMPIO 3

Prodotto *private label* che riporta un marchio contenente il nome del distributore (stabilito nell'UE)

- il distributore (titolare del marchio) è l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti



Marchio depositato o registrato - ESEMPIO 4

Prodotto
private label
dove il nome
riportato nel
marchio non
corrisponde al
nome stesso del
distributore

- l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare del marchio

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231

pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Titolo I - Principi generali: descrizione del campo di applicazione della norma (art. 1) e alle definizioni (art. 2).

Titolo II - Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione (artt. da 3 a 16), che introduce un sistema sanzionatorio specifico per le violazioni degli obblighi previsti dal Reg. (UE) n.1169/2011.

Titolo III - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni, in materia di

- identificazione del **lotto** o della **partita**
- distributori automatici di alimenti
- prodotti non preimballati o di prodotti non destinati al consumatore

Titolo IV - Disposizioni finali relative a

- clausola di mutuo riconoscimento (art 25) *le disposizioni del **Titolo III** non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri UE o in Turchia, o fabbricati negli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).*
- Autorità competente, procedura per accertamento e applicazione delle sanzioni (artt. 26 e 27)
- disposizioni transitorie e abrogazione del D. Lgs. n. 109/92, del D. Lgs. n.77/93 e di altre disposizioni superate (artt. 28 e 30).

Art. 5 Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9, par. 1, all'art. 10, par. 1, e all'alleg. III del regolamento

Comma 1: indicazioni relative agli allergeni, escluso il caso di avvio delle procedure (art. 19 del Reg. (UE) n. 178/2002) di ritiro di alimenti non sicuri e informazione alle autorità competenti **prima dell'accertamento della violazione**

Comma 2 altre indicazioni obbligatorie, ma la sanzione è applicabile solo quando la mancata apposizione dell'indicazione delle condizioni particolari di conservazione e/o di impiego siano previste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.

Comma 3 caso in cui in etichetta vengano indicati il nome/ragione sociale e l'indirizzo del produttore o del confezionatore in luogo – se diverso – del nome/ragione sociale e dell'indirizzo del soggetto responsabile.

Art.6 Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9, par. 2 e 3, e agli artt. 12 e 13 e all'all. IV del regolamento

Violazione delle previste modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie in forma di parole e numeri (art. 9, par. 2 del regolamento), dei prescritti criteri di accessibilità e leggibilità delle informazioni riportate in etichetta, comprese le dimensioni dei caratteri utilizzati e dell'obbligo di raggruppamento in un unico campo visivo della denominazione di vendita, della quantità netta e del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume (artt. 12 e 13 e All. IV del regolamento).

Art. 7 Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'art. 14 del regolamento

L'**articolo 7** reca la sanzione per le violazioni delle disposizioni relative alla **vendita a distanza** di cui all'articolo 14 del regolamento, relativo alla modalità di fornitura delle informazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati (paragrafo 1) e non preimballati (paragrafo 2) messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio mediante il commercio elettronico).

Art. 8 Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'art. 17, all'art. 18, par. 2, e all'all. VI del regolamento

L'**articolo 8** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2 e all'Allegato VI del regolamento, graduando le sanzioni in relazione alla gravità delle diverse fattispecie.

È prevista una riduzione della sanzione se la violazione riguarda esclusivamente **errori od omissioni formali.**

Art. 9 Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'art. 18, par. 1 e 3, ed all'all. VII del regolamento

L'**articolo 9** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'art. 18, par. 1 e 3 ed all'All. VII del regolamento. Si prevede una sanzione ridotta nel caso esclusivamente di errori od omissioni formali

Art. 10 Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'art. 21 e all'all. II del regolamento

L'**articolo 10** prevede la sanzione per le violazioni delle disposizioni in **materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni** di cui all'art. 21 ed all'All. II del regolamento. Tali violazioni attengono alla correttezza delle modalità con le quali vengono fornite le informazioni e non alla mancanza delle stesse, quest'ultima già sanzionata ai sensi del precedente art. 5.

Art. 11 Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'art. 22 e all'all. VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'art. 23 e all'all. IX del regolamento

L'**articolo 11** reca la sanzione per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'art. 22 e all'All. VIII del regolamento, ed in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'art. 23 e all'All. IX del regolamento.

Art. 12 Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'art. 24 e all'all. X del regolamento

L'**articolo 12** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di TMC, data di scadenza e data di congelamento di cui all'art. 24 e all'All. X del regolamento.

comma 1: violazione delle disposizioni relative al TMC (All. X, par. 1 del regolamento);

comma 2: violazione delle disposizioni relative alla data di scadenza (allegato X, par. 2) e alla data di congelamento o primo congelamento (all. X, par. 3, per i prodotti di cui all'allegato III, punto 6). Il *decreto* precisa che la data di congelamento o di primo congelamento, nel caso di prodotti surgelati conformemente alla normativa dell'UE, può essere costituita anche dalla dicitura "surgelato il ...";

comma 3: vendita o cessione a qualsiasi titolo o esposizione per la vendita al consumatore finale di prodotti oltre la data di scadenza. La sanzione si applica al cedente o a chi espone la merce. Si evidenzia che non è prevista la sanzione per la cessione o l'esposizione di alimenti oltre il termine minimo di conservazione.

Art. 13 Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'art. 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'all. XI del regolamento

L'**articolo 13** prevede sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione del **paese di origine** o **luogo di provenienza** di cui all'articolo 26 e relativi atti di esecuzione ed all'Allegato XI del regolamento (per le carni, suine, ovine e caprine e di volatili).

Nel caso in cui l'applicazione degli obblighi disposti dall'articolo 26 sia subordinata all'applicazione degli atti di esecuzione della Commissione europea, come è il caso degli obblighi disposti al paragrafo 3 (paese d'origine o luogo di provenienza di un alimento diversa da quella del suo ingrediente primario), la sanzione prevista dal *decreto* è essa stessa subordinata all'adozione degli atti di esecuzione.

Va evidenziato che, anche in questa ipotesi, è prevista la riduzione della sanzione qualora la violazione di cui al comma 1 riguardi esclusivamente **errori od omissioni formali**.

Art. 14 Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'art. 28 ed all'all. XII del regolamento

L'**articolo 14** introduce una sanzione per le violazioni delle disposizioni in materia di **titolo alcolometrico** di cui all'articolo 28 ed all'Allegato XII del regolamento.

Art. 15 Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli artt. da 30 a 35 ed agli all. XIII, XIV e XV del regolamento

L'**articolo 15** contiene la sanzione per la violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della **dichiarazione nutrizionale** di cui agli artt. da 30 a 35 ed agli All. XIII, XIV e XV del regolamento

Art. 16 Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'art. 36 del regolamento

L'**articolo 16** stabilisce le sanzioni per le seguenti violazioni delle disposizioni in materia di **informazioni volontarie** di cui all'articolo 36 del regolamento:

- **comma 1:** violazione dell'obbligo di riportare le informazioni di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, qualora fornite su base volontaria, conformemente ai requisiti di cui al Capo IV, sezioni 2 e 3 del regolamento (art. 36, par. 1 del regolamento);
- **comma 2:** violazione dei requisiti delle informazioni volontarie previsti dall'art. 36, paragrafo 2 del regolamento e degli obblighi derivanti da eventuali atti di esecuzione di cui al successivo paragrafo 3. Per quanto riguarda le prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, è stato emanato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione del 30 luglio 2014.

Titolo II - *Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione*

Capo I - Adeguamento della normativa nazionale con norme specifiche per:

- l'identificazione del lotto o della partita (art. 17);
- i distributori automatici (art. 18);
- la vendita di prodotti non preimballati (art. 19);
- i prodotti non destinati al consumatore (art. 20);

Capo II – Violazione delle disposizioni nazionali (artt. da 21 a 24) che individua il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni nazionali introdotte dal precedente capo I.

Art. 17 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011

13. Lotto - D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109

1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

Art. 17 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011

6. L'indicazione del lotto non è richiesta:

- a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
- b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;
- c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:
 - 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,
 - 2) avviati verso organizzazioni di produttori o
 - 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
- d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;
- e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm² .

7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonché la menzione di cui all'art. 7 del DPR 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1 .

Eventuali altre date non sono più idonee a sostituire l'indicazione del lotto, anche qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese (quale ad esempio la data di confezionamento).



Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie **prescritte da norme nazionali** e dell'UE per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di **alimenti non preimballati** messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le **indicazioni di cui all'art. 9, par. 1, lett. a), b) e c)**, del regolamento, nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

→ indicazioni per la vendita del latte crudo tramite distributori automatici previste dal D.M. 12/12/12 (indicazione dell'obbligo di bollitura e delle date di mungitura e di scadenza.

→ viene fatto riferimento ai soli "alimenti non preimballati" (e non più anche a quelli "preconfezionati" e "alle bevande a preparazione estemporanea o a erogazione istantanea", come nell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. n. 109/92);

→ denominazione dell'alimento, lista degli ingredienti e allergeni

Vendita di prodotti non preimballati

Oltre alle indicazioni sugli allergeni si indica su **apposito cartello** applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, *facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti*

- ✓ la denominazione dell'alimento;
- ✓ l'elenco degli ingredienti da dove devono figurare le indicazioni le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze; 
- ✓ le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- ✓ la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno
- ✓ il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
- ✓ la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- ✓ la designazione «decongelato» 

Vendita di prodotti non preimballati

Per i prodotti della **gelateria**, della **pasticceria**, della **panetteria**, della **pasta fresca** e della **gastronomia**, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista (il cosiddetto "**cartello unico degli ingredienti**") oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi, purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del Regolamento (sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) **siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.**

I prodotti dolciari e da forno confezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.

Art. 20 Prodotti non destinati al consumatore (ex art. 17 D. Lgs. n. 109/1992)

I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali, ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore, devono riportare le seguenti informazioni:

- la denominazione dell'alimento;
- le sostanze e i prodotti che provocano allergie ed intolleranze;
- la quantità netta dell'alimento;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'OSA;
- il lotto, quando obbligatorio.

Tali informazioni devono figurare sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione oppure sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché siano riferiti ai prodotti in questione.

REG. CE 178/2002

*“ Occorre considerare tutti gli aspetti della **catena di produzione alimentare come un unico processo**, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare”.*

CONSIDERANDO 12 REG. CE 178/2002

«fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione»

qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi.

ART. 3, N. 16), REG. CE 178/2002

RINTRACCIABILITÀ

*la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime **attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.***

ART. 3, PAR. 15, REG. CE 178/2002

*«Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di **individuare chi abbia fornito** loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime»*

ART. 18, PAR. 2, REG. CE 178/2002

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del Reg. (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità

ART. 2 D. LGS. 190/2006:

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 14.500 euro

PER ME È
BUONO


... PER ME
NO!



dois

CONTROLLI

IL SISTEMA NAZIONALE DEI CONTROLLI AGROALIMENTARI



Le Autorità Competenti in materia di etichettatura

Marche - Lombardia

- **ASL**

Piemonte

- **Camera di Commercio**

**Lazio - Abruzzo - Basilicata - Lazio -
Emilia Romagna – Friuli – Sardegna -
Veneto**

- **Comune**

Alto Adige – Trentino

- **Provincia**

**Calabria – Campania - Molise – Puglia
– Sicilia – Toscana – Umbria - Valle
d'Aosta - Liguria**

- **Regione**

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231

pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»

DECRETO LEGISLATIVO 15/12/2017, n. 231

pubblicato su G.U. – Serie generale n. 32 dell'8/02/2018

Titolo I - Principi generali: descrizione del campo di applicazione della norma (art. 1) e alle definizioni (art. 2).

Titolo II - Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione (artt. da 3 a 16), che introduce un sistema sanzionatorio specifico per le violazioni degli obblighi previsti dal Reg. (UE) n.1169/2011.

Titolo III - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni, in materia di

- identificazione del **lotto** o della **partita**
- distributori automatici di alimenti
- prodotti non preimballati o di prodotti non destinati al consumatore

Titolo IV - Disposizioni finali relative a

- clausola di mutuo riconoscimento (art 25) *le disposizioni del **Titolo III** non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri UE o in Turchia, o fabbricati negli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).*
- Autorità competente, procedura per accertamento e applicazione delle sanzioni (artt. 26 e 27)
- disposizioni transitorie e abrogazione del D. Lgs. n. 109/92, del D. Lgs. n.77/93 e di altre disposizioni superate (artt. 28 e 30).

QUANDO

D.lgs.231/17 - entra in vigore: 90 giorni dalla pubblicazione nella G.U.: dal 9 maggio 2018

- l'autorità competente ad irrogare le sanzioni contenute nel decreto è l'ICQRF (art. 26, comma 1), ferme rimanendo le competenze sanzionatorie attribuite all'**Agcom** dai d. lgs. nn. 206/2005 e 145/2007;
- attribuita ai Direttori degli Uffici territoriali dell'ICQRF la delega ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 231/2017 per le violazioni alle norme contenute nel medesimo, in considerazione del fatto che l'importo delle sanzioni massime applicabili non supera il tetto di € 50.000,00.

ICQRF come Autorità Competente

Vino	Olio	Cereali e derivati	Sementi
Uova	Birra	Mangimi	Fertilizzanti
Prodotti Fitosanitari	DOP IGP STG	Prodotti biologici	Aiuti UE
Riso	Origine grano nelle paste	Origine pomodoro	Origine latte e derivati

ICQRF – Ordinanze ingiunzioni emesse nel 2017 per norme violate

Settore \ Ambito	Norma sanzionatoria	Ordinanze emesse (n.)	Importo (€)
Vitivinicolo	D.Lgs n. 260 del 10/08/2000	310	567.039,67
	D. Lgs. n. 61 del 8/4/2010	565	605.168,27
	Legge n. 238 del 12/12/2016	1	279.270,00
	Legge n. 82 del 20/02/2006	80	2.815.416,90
Oli	D. Lgs. n. 103 del 23/5/2016	11	6.300,00
	Legge n. 1407 del 13/11/1960	16	635.909,70
Cereali e derivati	Legge n. 325 del 18/03/1958	10	999,00
	Legge n. 580 del 04/07/1967	10	4.633,90
Uova	Legge n. 88 del 07/07/2009	8	4.837,95
Birre	Legge n. 1354 del 16/8/1962	1	154,00
Mangimi	Legge n. 281 del 15/02/1963	57	110.473,80
Fertilizzanti	D. Lgs. n. 75 del 29/4/2010	17	80.025,00
Sementi	Legge n. 1096 del 25/11/1971	22	70.007,95
Prodotti fitosanitari	D. Lgs. n. 194 del 17/03/1995	1	7.746,00
Produzioni di qualità regolamentata	D. lgs n. 297 del 19/11/2004	713	1.464.550,15
Aiuti UE	Legge n. 898 del 23/12/1986	117	3.992.458,79
Totale		1.939	10.644.991,00



E' una Autorità amministrativa indipendente istituita con la L.287/90 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Uno dei compiti è **contrastare le pratiche commerciali scorrette** nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie.

D.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo)

D.lgs. n.145 del 2007 (Pubblicità ingannevole)

<http://www.agcm.it>

PROCEDIMENTI PENDENTI

alla data del 9 maggio 2018 (entrata in vigore del D.lgs.231/17)

- la competenza sanzionatoria dell'ICQRF non riguarda i procedimenti sanzionatori avviati ai sensi della normativa previgente (D. Lgs. n. 109/92 e ss. mm. ii.), che quindi continuano ad essere definiti in base a quest'ultima (competenza regionale o degli Enti locali designati); lo stesso vale per le contestazioni notificate dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2017, ma relative a violazioni commesse prima di tale data;

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018 in difformità dallo stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento saranno quelle consuete in casi del genere:

- versamento in Tesoreria o mediante bonifico bancario/postale per la sanzione sul **Capitolo n. 2474, articolo 14** (di nuova istituzione) intitolato *“Entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231”*.
- modello **F23** con utilizzo del **codice 948T** per le spese di notifica/procedimento/analisi.

La dislocazione territoriale di Uffici e Laboratori



Sequestri n. 963 = € 103.554.729

Notizie di reato n. 455

Contestazioni amministrative n. 3.715

Diffide n. 3.131

Attività 2017
dell'ICQRF

Il successo delle diffide

Anno	Diffide disposte (n.)
2.012	207
2.013	261
2.014	890
2.015	2.786
2.016	3.527
2.017	3.131
	Tot. 10.802

Diffide ottemperate; > 85,7%

Attività 2017 dell'ICQRF

- ✓ 40.857 controlli
- ✓ 25.168 operatori (*irregolari 26,8%*)
- ✓ 57.059 prodotti (*irregolari 15,7%*)
- ✓ 13.263 campioni analizzati (*irregolari 7,8%*)



mipaaf

ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

REPORT ATTIVITÀ 2017



Il Report è disponibile in italiano, inglese e cinese sul sito www.politicheagricole.it

This Report is available in Italian, English and Chinese on the website: www.politicheagricole.it

该报告是意大利语、英语和中国的网站上提供：www.politicheagricole.it

Vitivinicolo	<u>12.653</u>
Oli e grassi	5.891
Lattiero-caseario	3.256
Ortofrutta	2.294
Carne	3.002
Cereali e derivati	1.678
Uova	518
Conserve vegetali	1.207
Miele	514
Sostanze zuccherine	711
Bevande spiritose	304
Mangimi	1.409
Fertilizzanti	1.268
Sementi	648
Prodotti fitosanitari	256
Altri settori	1.549

**40.857
controlli**



13.263
campioni
analizzati

	Campioni analizzati	Campioni irregolari
	(n.)	(%)
Vitivinicolo	3.572	5,7
Oli e grassi	1.854	6
Lattiero caseario	1.618	4,8
Ortofrutta	374	3,5
Carni	108	14,8
Cereali e derivati	1.030	9,7
Conserven vegetali	759	6,5
Miele	285	9,8
Sostanze zuccherine	22	9,1
Bevande spiritose	109	11,9
Mangimi	1.406	11,7
Fertilizzanti	1.094	12,4
Sementi	240	5,8
Prodotti fitosanitari	200	0,5
<i>Altri settori</i>	405	10,4

7,4 media





Diffida ad
adempiere

**Art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014,
conv. con mod. nella L. n.116/2014**

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, **per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria**, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta **per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili**, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di **venti giorni** dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere **le conseguenze dannose o pericolose** dell'illecito amministrativo.

Per violazioni sanabili si intendono **errori e omissioni formali** che comportano una mera operazione di **regolarizzazione**, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di **mancata ottemperanza** alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'art. 14 L. 689/81. In tale ipotesi **è esclusa** l'applicazione dell'art.16 della citata L. 689/81.

IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

(Art.16 della L.n. 689/81)

*“E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla **terza parte del massimo** della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al **doppio** del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di **sessanta giorni** dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”*

ADEMPIMENTO VOLONTARIO

(Art. 1, comma 4 della L. n. 116/2014)

*Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L. n.689/81, **è ridotta del 30% se il pagamento e' effettuato entro 5 giorni** dalla contestazione o dalla notificazione.*

Le sanzioni del D.lgs.231/17 non si applicano:

- ➔ Agli alimenti immessi sul mercato che siano corredati da un'adeguata rettifica scritta delle informazioni non corrette; *(N.B: Gli OSA sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.)*
- ➔ Nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'art. 19 del Reg. (UE) n. 178/2002, prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo, per le violazioni degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie (art. 9, par. 1, all'art. 10, par. 1, e all'all. III del regolamento)

Le sanzioni del D.lgs.231/17 sono ridotte:

- ▶ **Al 25%** quando la violazione riguarda esclusivamente **errori od omissioni formali** per:
 - ▶ Violazioni in materia di denominazione dell'alimento (art. 17) designazione ingredienti (art. 18, par. 2) e all'all. VI del regolamento
 - ▶ Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'art. 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento
- ▶ **Ad un terzo** quando l'indicazione è presente ma resa con **modalità difformi** da quelle previste per:
 - ▶ Indicazione degli allergeni con modalità difformi nella vendita dei prodotti non preimballati
 - ▶ Indicazione del lotto con modalità difformi

Microimpresa

- le sanzioni previste dal decreto sono ridotte **fino ad un terzo** qualora la violazione sia commessa da un'azienda avente i requisiti della “**microimpresa**”
- Piccola realtà imprenditoriale con
 - un numero di dipendenti è inferiore alle 10 unità
 - con un fatturato annuo (o totale all'attivo dello Stato Patrimoniale - totale di bilancio annuo) non superiore a € 2.000.000

(Raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003)



- le sanzioni previste dal decreto **non si applicano** alle organizzazioni non aventi scopo di lucro in merito a forniture di alimenti, da cedere in seguito ad indigenti, le cui etichette presentino irregolarità non riconducibili alle informazioni sulla data di scadenza o su sostanze/prodotti che possono arrecare allergie o intolleranze;
- Rientrano nella **categoria “non profit”** quelle organizzazioni cui sia applicabile la recente disciplina riservata alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le fondazioni ex bancarie e le associazioni di promozione sociale.

Grazie

a.iaderosa@politicheagricole.it